

Validità anno scolastico: deroghe

Al termine dell'anno scolastico possono essere valutati solo gli alunni che hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuo previsto per l'istituto, ai sensi dell'art. 14, comma 7 DPR 22 giugno 2009 "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo...."

Il Collegio dei docenti dell'Istituto "Russell" delibera le seguenti deroghe:

- a) gravi motivi di salute adeguatamente motivati
- b) terapie e cure programmate
- c) problemi di connessione opportunamente documentati
- d) partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno libero.

In presenza di tali deroghe, gli alunni potranno essere valutati anche se non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza dei tre quarti dell'orario annuo, tuttavia è necessario che abbiano riportato nel pentamestre almeno due valutazioni nelle discipline orali e una valutazione orale e due scritte nelle discipline in cui è previsto sia il voto scritto sia quello orale.